

Regolamento

recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni a norma dell'art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001

Il Consiglio di Istituto

VISTO l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplini nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;

VISTO l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/ 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

VISTO l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

VISTO l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

approva

il seguente regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

art.1 - FINALITA' E AMBITO DI APLLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 40.

Art. 2 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, che attraverso la richiesta di candidature con Avviso interno, Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire l'incarico.

Art. 3 - REQUISITI PROFESSIONALI

Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF, per lo svolgimento del quale si richiede la collaborazione di personale esperto esterno, il Consiglio di Istituto stabilisce che i requisiti che devono essere posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenza in termini di titoli professionali e di studio - esperienze lavorative sono i seguenti:

- 1) Titoli di studio;
- 2) Titoli culturali specifici;
- 3) Titoli di servizio o esperienze professionali;

Eventuale altro criterio, ove necessario:

- 4) Progetto presentato dall'esperto e sua congruenza con la richiesta della scuola.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E DURATA DEL CONTRATTO

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione (salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico), o entro 30 giorni dall'effettiva erogazione dei fondi, se finanziati su progetto, o nel caso in cui il finanziamento derivi dalla partecipazione a bandi/avvisi pubblici.

Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità:

1. Attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;
2. Attraverso il ricorso a collaborazione plurima ex art. 35 CCNL 2007;
3. Attraverso la ricerca di altri dipendenti della pubblica amministrazione;
4. Attraverso selezione di personale mediante avvisi pubblici.

Art. 6 - STIPULA CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa dell'esperto.

Nel contratto dovranno essere indicati, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli:

- modalità di pagamento e termine da cui decorre il diritto al pagamento degli emolumenti spettanti;
- le cause che possono dar luogo alla risoluzione anticipata del contratto;
- la natura giuridica del rapporto di prestazione d'opera occasionale, qualificato come prestazione d'opera intellettuale;
- l'obbligo da parte del contraente di assolvere a tutti gli obblighi stabiliti ed indicati nel contratto;
- il contraente è tenuto al rispetto delle norme indicate nel codice della Privacy ed in particolare sarà incaricato del trattamento dati e riceverà tutte le indicazioni a cui attenersi con le eventuali sanzioni in caso di inadempimento;

Il contratto dovrà indicare il luogo dell'attività e l'arco di tempo in cui si svolgerà.

Art. 7 - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.

Ai sensi del comma del citato articolo la istituzione scolastica è, altresì, tenuta a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.